



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

## ORDINA

Art. 1) Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna con decorrenza dalla data odierna, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Art. 2) Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui al precedente art. 1) sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli attivati dalla Regione Sardegna il domicilio nel quale osserveranno l'isolamento fiduciario per 14 giorni ed un recapito di reperibilità, mediante compilazione dell'apposito modulo allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

I prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza.